DOMICILIO CIVILE

RICERCHE E PENSIERI

PER

ALESSANDRO SMILARI

PATROCINATORE PRESSO LA G. CORTE CRIMINALE E TRIBUNALE
CIVILE DI BASILICATA

SALERNO
PER RAFFAELLO MIGLIACCIO
1858

AL SIGNOR

IL SIGNOR D. GENNARO SAUCHELLI

PROCURATOR GENERALE PRESSO LA GRAN
CORTE CRIMINALE DI BASILICATA

Signore

Le affettuosità paterne di che Ella, signor Procurator Generale, mi ha ricolmato fin da' principî della mia carriera forense, mi hanno alimentato nell'animo ogni dì più i sentimenti della riconoscenza per Lei. E poichè ho in mente pubblicare per le stampe questo primo giovanile lavoro sul Domicilio Civile, mi permetto offrirlo a lei come segno di omaggio e di sentita devozione.

Sicuro che sarà compiacente accettare una sì tenue offerta in attestato della mia più alta stima, ringraziandola di tanta degnazione, passo a segnarmi.

Potenza luglio 1858.

Suo Dev.° ed Affez.° Servo
ALESSANDRO SMILARI

PRINCIPII GENERALI

Gli uomini non esistono solo come individui, ma come membri di un associazione. Bisogna quindi presupporre che i rapporti di dritto non siano solo tra uomo ed uomo, ma tra individuo e l'idea di associazione di cui fa parte. Quest'associazione del pari non esiste sola nell'universo, ma vive sopra uno spazio, nel quale molte altre ve ne stanno; dee avere quindi un campo limitato nel quale possa liberamente esercitarsi, senza impedire nè essere impedita nell'esercizio della propria libertà. Tre differenti discipline sono quindi necessarie: una che abbia per iscopo i diversi rapporti delle nazioni considerate tra loro: un' altra che determini i rapporti tra le società, e gl'individui che le compongono; ed un' altra ancora per

le relazioni esistenti tra individuo ed individuo. Il dritto pubblico esteriore che dicesi ancora internazionale, compie la prima; il dritto pubblico interno la seconda; il dritto privato la terza.

Ogni associazione esercita un' azione verso gl'individui che la compongono, e costoro verso di lei. Questa relazione fra i socî e la società presuppone un campo distinto per ciascuno de' due, per determinare quello nel quale può oprare l'autorità pubblica senza offendere i privati, e quello in cui i privati si possono estendere, senza poter essere impediti dall'autorità pubblica. La società non può oprare senza organi che esercitino la sua attività: sono questi le diverse magistrature destinate a compiere i differenti uffizî richiesti dall'ordine sociale. Per diventar possibile l'azione della società per mezzo di questi organi, è indispensabile che ognuno avesse un campo ove poter esercitare la sua azione, e che questo campo fosse libero.

Nelle società moderne vi è un altro elemento, non del tutto estraneo alle antiche, da cui risulta un'altra specie di dritto, ed è l'elemento religioso. Questo elemento presso i Romani costituiva una parte del dritto pubblico, ed una magistratura dello Stato. Attualmente si considera come separato, e da cui dipende un' associazione più ampia e distinta che si tocca, ma non si mescola col dritto pubblico. E siccome per esistere un' associazione vi ha bisogno di un campo, nel quale potesse oprare; così questa società religiosa, dovendo avere un moto proprio indipendente dall'associazione politica, deve anche avere una sfera di azione tutta propria, ed esclusiva. Il dritto Ecclesiastico ne circoscrive i termini. In quelle parti poi che si

unisce alla società civile si confonde e si mescola col dritto pubblico.

Il rapporto di dritto, considerato come spettante ad ogni individuo, addimandasi dritto privato: questo dritto si versa sopra i rapporti giuridici esistenti fra privato e privato, determinando i termini che distinguer debbono il campo sul quale oprar possa un individuo, diverso da quello su del quale può esercitarsi un altro: questo dritto presuppone un'idea di relazione, la quale non sarebbe possibile ove mancasse uno de' termini del rapporto.

Si può l'attività di un individuo esercitare sopra se medesimo, ovvero sopra le altre creature esistenti: queste creature sono di doppio ordine, o le cose inanimate, o gli esseri ragionevoli a noi simili; e quindi in una triplice cerchia per questo riguardo si può esercitare l'attività di un uomo: o sulla propria persona: o sulla natura inanimata: o sugli uomini ragionevoli. Il primo produce il dritto chiamato originario, gli altri generano i dritti derivativi.

Finalmente vi è un quarto modo di estendere l'attività sul mondo esteriore, il quale viene composto di rapporti giuridici di famiglia, i quali, a parlar sano, non sono della medesima indole di quelli che addimandansi *jus in re*, o *jus ad rem.* Consiste anche esso il dritto di famiglia in una disciplina necessaria per mantenere la libertà nel mondo esteriore.

Tutti questi rapporti che si riferiscono alle diverse situazioni in cui può trovarsi l'uomo costituito in civile società, per poter spiegare la propria attività, rispetto a' terzi, hanno bisogno di un luogo di centralizzazione, dove il cittadino, godente de' dritti civili, si può reputare presente. Questo luogo necessario al cittadino per la realizza-

zione de' suoi dritti è stato circoscritto dalla legge, e nel suo linguaggio appellasi Domicilio (1).

I Romani Giureconsulti intendevano per domicilio il luogo in cui era stabilito il culto de' proprî lari, il centro principale della fortuna, la massa de' negozî. Presso quel popolo distinguevansi due diversi domicilî il *comune* ed il *proprio*. Il domicilio comune che era per tutti Roma, differiva dal proprio che era particolare a ciascuno. Il domicilio *volontario* s'intendeva essere nel luogo in cui un cittadino avea traslocati i proprî lari e la sua fortuna. Il domicilio *necessario* dipendeva dall'impero del bisogno, come, per esempio, quello del relegato, del minore, dell'interdetto, della donna maritata. Indipendentemente da questi domicilî, i Romani potevano eleggerne uno detto convenzionale, per l'esecuzione di qualche atto stipolato tra le parti.

Ad uno straniero non era permesso stabilire il suo domicilio in Roma. Secondo Pomponio, straniero, ne' primi tempi della Repubblica, significava nemico. Tutte le regole che si riferiscono alla incapacità dello straniero sono collettivamente contenute nella parola *Albinaggio*. art. 15, 16, 17, 18, 19, L. C.

Il domicilio presso le vigenti leggi è Civile o Politico.

---

(1) Dapprima si esitava a collocare questo titolo nelle Leggi Civili, perocchè la materia di che andiamo ad occuparci, oggi non eleva il più delle volte se non quistioni di Procedura. Ma nondimeno si è riconosciuto, che la legge sul domicilio, nel suo principio e nel suo scopo generale era, sotto molti rapporti, una legge di organamento, epperò dovea trovar posto nel primo libro delle Leggi Civili, consacrato specialmente alla classificazione delle persone.

Il domicilio civile determina il giudice naturale delle persone, il luogo in cui ciascuno dee ammogliarsi, quello in cui si considera aperta la successione, quello infine ove si esercitano attivamente e passivamente tutti i dritti civili.

Il domicilio Politico, presso di noi, è il luogo dove si esercita una carica comunale o un pubblico impiego, il luogo ove si può essere obbligato ad adempiere i doveri di coscrizione (1).

Le leggi civili non si occupano che del solo domicilio civile, e noi di questo semplicemente parleremo.

Definizione del Domicilio

Sua necessità

Il domicilio è la sede che l'individuo determina nella vasta estensione dello spazio, reputandosi presente a tutte le contestazioni civili, benchè di fatto non vi risegga.

Senza di questo circoscritto e particolare luogo verrebbe meno la realizzazione concreta del dritto, poichè se il soggetto passivo di dritto non avesse il domicilio fisso in un determinato luogo, costui peregrinando sempre farebbe rimanere in astratto il dritto del soggetto attivo, il

(1) I dritti Politici chiamati ancora Civici sono quelli che nascono dalle leggi fondamentali dello Stato, e tra noi sono quelli che il Re ha concesso a' sudditi nella Politica associazione della quale egli è il solo capo e moderatore. Tali sono quelli di votare, eleggere ed essere eletto, concorrere alle distinzioni, ed agli onori che da tale politica associazione derivano.

quale non potrebbe mai conseguire l'adempimento della obbligazione che su di altri giustamente vanta.

Le leggi Romane prima dell'epoca di Caracalla, siccome regnava il dualismo del dritto Romano e del dritto Municipale, ammettevano una pluralità di domicilî: « Viris prudentibus placuit duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrobique ita se instruxit, ut non ideo minus apud alteros se collocasse videatur. Ulp. Leg. 6. § 2. Ad municipalem ». Le nostre leggi a differenza ne riconoscono uno solo, poichè una è la legislazione regolante i nostri rapporti giuridici, e lo ritiene per quel luogo precisamente dove hassi il principale stabilimento, il centro degli affari, la sede della fortuna, che non possono aversi in due luoghi distinti per la limitazione della specie umana alla quale ripugna la immensità. « In eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem, rerumque ac fortunarum suarum summam constituit; unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet; unde cum profectus est, peregrinari videtur; quod si rediit peregrinari jam destitit. Legge 7, C. de incolis (1).

(1) Era di necessità che l'antica legislazione riconoscesse il doppio domicilio, dappoichè avendo ciascuna città leggi, usi e costumi diversi, tanto per le successioni, che per i pubblici pesi ed onori, così erano di grandissima importanza i dritti ed i doveri che ne derivano; ma oggidì il domicilio non mena ad altra conseguenza, che a stabilire la giurisdizione cui l'uomo appartiene, per la qual cosa la teoria del doppio domicilio non produrrebbe altro effetto che quello di rendere incerto il Giudice che dee procedere.

Le nostre leggi Civili, nell' art. 107 definiscono il domicilio

Diverse Specie di Domicilio Civile

Il Domicilio Civile è generale o particolare. Il primo interessa la generalità de' dritti civili; il secondo non riguarda che relazioni giuridiche specialmente determinate (Zacheria §. 142).

Il domicilio generale è stabilito o dalla legge, o dalle circostanze di fatto, che fanno presumere un individuo domiciliato in un luogo più che in un altro. Nel primo caso il domicilio si presume e chiamasi domicilio di dritto (1); nel secondo devesi provare ed appellasi domicilio reale (2).

---

assai più scolpitamente di quello che non abbia fatto il Legislatore Francese nell'art.102 del Codice Civile.Infatti le une dicono essere il domicilio *il luogo ove qualunque nazionale ha il principale stabilimento*, dove l'altro indica che *il domicilio è nel luogo ove si ha il principale stabilimento*. Laonde ben si può rilevare, che i compilatori dei codice Siciliano abbiano a disegno, col predetto mutamento di frase, di trasformare in definizione la mera indicazione, che il Legislatore straniero avea dato del domicilio.

La voce domicilio esprime una relazione giuridica fra l'uomo ed un determinato spazio della terra. Il precipuo effetto che risulta da essa è appunto quello di fissare il luogo a cui debbono indirizzarsi gli atti che riguardano un individuo, ed il giudice innanzi al quale debbesi convenire.

(1) È questa una presunzione *juris et de jure* Merlin Rep., v. v. Ricevitore di contrib. dirette, n.° 4, e Domicilio §. 5.

(2) Alcuni autori (conf. Duranton, 1, n.° 352) oppongono il domicilio reale al domicilio Civile. A noi, tenendo presente Zacheria, sembra più esatto il contrapporre il domicilio reale al domicilio di dritto.

Il Domicilio Particolare poggia o sulla legge, che per fini speciali (art. 76 e 177), assimila una semplice residenza a un vero domicilio, o sulla scelta fatta da una persona (domicilio, elettivo). Questa scelta può essere o o volontaria, o forzata. Appartenendo al dritto Civile il solo Domicilio elettivo volontario serberemo silenzio su quanto concerne il forzato che appartiene esclusivamente alla procedura.

Domicilio Generale

Persone alle quali la legge attribuisce il Domicilio di dritto

Le persone alle quali la legge attribuisce il domicilio di dritto sono o fisiche o morali, secondo che la loro individualità è stabilita dalla natura, ovvero riposa su di un astrazione giuridica. Le persone fisiche sono i pubblici funzionarî; le donne maritate; i minori non emancipati; gli interdetti; e coloro che servono o lavorano abitualmente in casa altrui. Le persone morali sono lo stato, la cui individualità giuridica esiste di pieno dritto, le Chiese, i Comuni, le Corporazioni, e tutte le società autorizzate dal Governo art. 10 (1). Noi parleremo solamente delle per-

(1) Le leggi civili ne' privati distinguono l'abitazione dallo stabilimento, ed assegnano il loro domicilio anzi in questo che in quello. E come ne' privati si fa tale distinzione per determinarne il domicilio, così nelle persone morali, ne' corpi pubblici, vuolsi distinguere la residenza degli amministratori dal

sone fisiche avvegnachè le persone morali trovansi comprese nell'art. 164 della Procedura Civile, e volendo intrattenerci, eccederemmo i limiti del nostro proponimento.

Domicilio de' pubblici funzionarî

La legge distingue gl'impieghi temporanei o rivocabili, dagl'impieghi a vita: a' primi accorda il domicilio di dritto, a' secondi il luogo dove debbono esercitare le commesse funzioni per tutto il tempo della loro vita (1). Non poteva

---

luogo dell'amministrazione. Qui il corpo morale ha il suo *principale stabilimento*, e qui deve tenersi che abbia il suo domicilio

Ma quando anche non fosse certo è vero che il domicilio di un'amministrazione creata per governare un cespite posto in sola una provincia, fosse appunto in quella provincia, perchè là ha ella il suo principale stabilimento, sarebbe sempre fuora d'ogni dubbio che le obbligazioni di quella amministrazione sarebbero di un amministrazione di provincia, e non già della pubblica amministrazione in generale; e però, per le disposizioni dell'articolo 23 della legge del 25 marzo 1817, deve dirsi che vada soggetta alla giurisdizione del giudice del sito della cosa che dà luogo alla controversia.

Nap. — G. Corte de' Conti (cam. cont. am.) — Ud. 3 luglio 1849. — Causa Commissione Amministrativa delle opere di bonificazione del Volturo, e del Preite. — num. 479, pag. 591. Gazzetta.

(1) L'accettazione d'impieghi si manifesta mediante la prestazione del giuramento dell'impiegato il quale non ha sin allora alcuna pubblica qualità, giacchè nel giuramento risiede la ga-

agl' impieghi temporanei ed amovibili accordare la legge il domicilio nel luogo delle loro funzioni, e perchè costoro essendo vaganti potrebbero sottrarsi agli obblighi di tutte le contestazioni civili, come anche per non essere presumibile che dietro il disimpegno delle funzioni, alle quali un individuo sia stato adibito, si faccia ad abbandonare il suolo della terra natia, e con esso le patrie dolcezze, e le affezioni de' congiunti ed amici. Non poteva egualmente negl' impieghi a vita ed inamovibili accordare la legge, come agli amovibili, il domicilio di origine, per la ragione che chi abbraccia simili cariche contrae nell' istante medesimo l' obbligazione di conservare la sua vita nel luogo delle sue funzioni. Così i Vescovi, i Parrochi, i Canonici, ed ogni altro beneficiato, hanno il loro domicilio rispettivamente nel luogo del loro beneficio, non ostante che abitassero altrove o venissero a contraddire il loro domicilio con una dichiarazione di contraria volontà. Il domicilio nel linguag-

---

renlia morale, che le funzioni saranno esercitate con onore ed esattezza.

Il domicilio legale di un impiegato a vita essendo nel luogo ove esercita l' impiego, se in un atto di citazione si qualifichi, o venghi qnalificato col titolo dell'impiego che esercita, senza farsi menzione del domicilio, siffatta qualificazione supplisce al difetto della menzione del domicilio, poichè non può egli per legge domiciliare altrove (Corte di Appello degli Abruzzi 20 settembre 1813. Calalani, l. 132)

Per i militari l' indicazione dell' esercito o del corpo militare cui è attaccato un militare in stato di servizio, non supplisce in un atto di citazione la mancanza d' indicazione del domicilio (Bruxelles 27 marzo 1807. Sirei 182, 48).

gio de' canoni chiamasi residenza (Cavallari jure Canonico; par. 2. C. 60 Repert. di Merlin. v. domicilo §. 3. p. 4 Tulier t. 1.° num. 375).

Era necessità che per taluni impieghi la legge, ad oggetto di cansare dubî, si fosse fatta a stabilire un domicilio preciso. Questa necessità è stata sopperita per mezzo de' decreti e delle leggi posteriori alla redazione del Codice, che sono venute ad accordare il domicilio della residenza ai notaj, a' cancellieri archivarî, a' consultori del regno che hanno la loro residenza in quella del Re, a' conservatori delle ipoteche, a' patrocinatori, ed agli uscieri. (Legge dei 29 novembre 1819, de' 12 dicembre 1816, de' 14 giugno 1824, de' 12 giugno 1819. Decreto de' 28 luglio 1810, e di 22 maggio 1809).

Avendo tassativamente la legge accordato a taluni impieghi il domicilio nel luogo della residenza, che diremo de' giudici regî, de' giudici di commercio, e de' giudici di collegio pe' quali la legge tace ? Rispondiamo a queste difficoltà con dire che quelle leggi che restringono il libero esercizio de' dritti del cittadino non debbono estendersi al dilà de' casi in esse espressi. *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.* I Giudici Regî non sono impiegati a vita; le loro funzioni sono triennali, tutto che fossero confermati da tre in tre anni: molto meno lo sono i Giudici di Commercio, i quali avendo ufficio temporaneo conservano il loro domicilio di origine; e non possono egualmente esserlo i Giudici di Collegio, i quali non possono dirsi a vita se non quando dopo l'esperimento di un triennio il Re abbbia dichiarato perpetua la carica e non amovibile il Giudice (Organica Giudiziaria de' 29 maggio, 17, e 7 giugno 1819).

Era ancora quistione, se l'Avvocato dovesse portarsi domiciliato nel luogo del Collegio presso il quale esercita la professione, o poter avere un domicilio estraneo. Il rescritto de'9 maggio 1838 ha tolto via ogni quistione, ed ha accordato all'avvocato la facoltà di avere un domicilio diverso dal luogo in cui esercita la professione.

La Corte di appello di Lanciano 18 agosto 1815 prevede il caso in cui un avvocato abbia abbandonato la terra natia da venti anni, addicendosi in un'altra città all'esercizio della professione legale con avervi preso moglie e procreato de' figli, mentre i beni situati nel paese natio, tanto rustici che urbani, sono stati dati in fitto. Tutto ciò, dice la Corte, è sufficiente a dimostrare che il principale stabilimento ed il vero domicilio sia nel luogo ove si è esercitata la professione e si ha moglie. La nostra opinione è del tutto contraria all'avviso della Corte. La permanenza per un'epoca qualunque in un determinato luogo non è capace, sotto tutti gli aspetti, a far presumere l'abbandono del domicilio di origine, quando non vi concorrono gli estremi voluti dalla legge. Se, per modo di esempio, l'avvocato avesse fatto degli acquisti nel luogo della residenza, allora si potrebbe dire che ha avuto luogo il cambiamento di domicilio; ma non essendo ciò avvenuto, non è da presumersi che un professore non si faccia a pensare che alla vita umana succede un epoca in cui vengono meno le forze, e quindi nasce nell'individuo la necessità di ricorrere in quel luogo dove ha cumulato quelle fortune, che altrimenti raccolte non avrebbe.

Gli ambasciatori, gl'inviati diplomatici, i consoli di commercio ne' porti o paesi stranieri, gl'Intendenti, i loro Segretarî ed altri simili impiegati che possono essere rimossi

a grado del governo, ed essere discaricati dalle funzioni in ogni momento, hanno tutti il domicilio di origine. Lo stesso è a dirsi de' generali, de' luogotenenti, de' comandanti di piazza, e de' militari in generale i quali continuano sempre a tenere l'antico domicilio, malgrado la lunga e continuata residenza nel luogo ove esercitano le loro funzioni.

Domicilio della donna maritata, del minore non emancipato, e del maggiore interdetto

La donna maritata non ha altro domicilio che quel del marito (art. 113, 10) quando anche non avesse mai abitato nel suo domicilio, o avesse da costui ottenuto un consenso espresso di costituirsene uno proprio e particolare (art. 7, 203, 1342). Quest' obbligo alla moglie di avere il suo domicilio presso del marito è una eccezione alla regola generale che rende le donne, al pari degli uomini, capaci di esercitare tutti gli atti della vita civile, senz'avere bisogno di alcuna autorizzazione (1). Il dritto

---

(1) Dalloz, Delvincourt, Tullier e Duranton, di contrario avviso, dicono che la donna che non abbia mai abitato col marito, o da costui avesse ottenuto un consenso espresso di stare separata di domicilio, la separazione devesi ritenere per valida — Locrè e Merlin, in opposizione, così si esprimono « La separazione consensuale o tacita è contraria alla legge che vuole il domicilio della moglie presso il marito, ed a' buoni costumi ancora: il creditore conoscendo il domicilio legale non è obbligato conoscere le particolari convenzioni, e sotto questo aspetto verrebbero lesi i suoi dritti.

Romano, che è la sorgente di questa massima, ritiene che la sola donna non può costituirsi un domicilio volontario, perchè non vi ha atti di volontà, e la volontà come sostanza non può venire distrutta dalla forma.

Questo domicilio necessario presume sempre che la moglie sia unita di persona o possa unirsi col marito; talchè se rimane vedova, se il matrimonio si scioglie per l'autorità del Pontefice, se viene dichiarato incapace di produrre gli effetti civili per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, o si attua in virtù di sentenza emessa dal Tribunale una seperazione personale (1); la donna tiene la facoltà di scegliere un domicilio a suo talento, e s'intenderà scelto tostochè avrà manifestato l'intenzione di volerlo trasferire andando a risedere in altro luogo.

La donna maritata, se anche sia separata di beni, non può, finchè dura il matrimonio, avere altro domicilio che quello del marito (art. 203): essa non potrebbe rifiutarsi di seguirlo, che nel solo caso in cui lungi di avere un domicilio stabile e decente, il marito volesse menarla in un' abitazione inonesta. La massima legale che la moglie tiene il domicilio del marito, forma eccezione ogni qualvolta al marito interdetto viene destinata la moglie per tutrice, essendo in questo caso il marito obbligato a seguire la moglie. Qualora non la moglie, ma altri venisse destinato tu-

---

(1) Lamoignon proponeva, nelle sue decisioni tit. I. art. 16, di decidere in modo assoluto, che la moglie separata di corpo e di beni, in qualunque luogo dimorasse, veniva riputata avere il suo domicilio nel luogo dov'era quello del marito all'epoca della dimanda di separazione.

tore del marito interdetto; la donna maritata non avendo altro domicilio che quello del marito, e questi, allorchè interdetto, non avendolo che presso il suo tutore, anche la moglie ha il suo domicilio presso il tutore di suo marito. Il sillogismo sembrami del tutto regolare; e questa è pure l'opinione di Duranton (t. I, num. 471). Nondimeno Richelot (t. I, num. **244**) professa una contraria opinione, in sostegno della quale invoca una decisione della Corte di Rennes. I due motivi da lui addottati sono

1.° che il tutore non potrebbe obbligare la moglie risedere presso di lui:

2.° che egli non esercita alcun dritto della potestà maritale (art. 211).

Primieramente la residenza non è una condizione necessaria del domicilio attribuito dalla legge a talune persone; così, per modo di esempio, il minore non emancipato, tuttochè risegga presso il genitore superstite, pure ha il suo domicilio presso il tutore, forse estraneo, il quale lo rappresenta in tutti gli atti della vita civile. Egli è vero che il tutore del marito interdetto non esercita la potestà maritale; ma però, come tutore del marito, sarà il più delle volte incaricato dell'amministrazione de' beni della stessa moglie, imperciocchè l'interdizione del marito (art. 412) non importa necessariamente il disordine de' suoi affari, ond'è ch' essa non è da se sola causa di separazione di beni (art. 1401). Questo motivo, e l' espressioni generali del testo c'inducono a credere, anche in questo caso, il domicilio della moglie essere quello del marito, perciocchè niuna ragion legale le concede allora la capacità di crearsi altrove, da se stessa e per se sola, un principale stabilimento con gli effetti e caratteri del domicilio.

*

Le donne maritate ch' esercitano pubblica mercatura, possono avere il loro domicilio nel luogo in cui si sono stabilite, ma per i soli affari relativi al commercio, dovendosi tutti gli altri dritti sperimentare nel domicilio de' rispettivi mariti (arg. dell' art. 209 ll. cc. V. Magliano e Carrillo tom. I., pag. 172).

Siccome la moglie dipende dal marito e tiene presso di lui il domicilio; così il minore non emancipato dipendendo dal padre ed in mancanza dalla madre tutrice o dal tutore, ha il suo domicilio presso di costoro (art. 114). E se per qualsivoglia cagione, il padre superstite non esercitasse la tutela, il minore avrebbe pure il domicilio del tutore (art. 373) (1). La legge non lo dichiara tassativamente, ma ci sembra essere tale il suo spirito. Lo stabilimento del domicilio mira al vantaggio della persona, poichè ivi essa esercita i proprî dritti civili; e siccome, nella specie, il tutore e non già il padre esercita quelli del minore, è consentaneo il dire che il principale stabilimento sia nel luogo del tutore (2).

---

(1) Si è detto lo stesso della moglie che non viene dichiarata tutrice di suo marito.

(2) La locuzione adoprata nel Codice Civile *il minore non emancipato avrà il suo domicilio presso il padre, la madre od il tutore* è stata non a caso, a nostro credere, mutata da' compilatori delle leggi civili a questo modo: *il minore non emancipato avrà il domicilio del padre e della madre o del tutore*. Questo mutamento, noi riteniamo, non sia seguito a caso, poichè nel vocabolo *suo* adoprato dal legislatore francese poteva forse credersi, che si contenesse il concetto, che il minore emancipato, potendo avere un proprio domicilio, potesse per conseguen-

Per lo passato si è dubitato se il tutore, eccettuato il padre o la madre, poteva cambiare il domicilio del pupillo (Pothier. Introd. Rep. v. Domicilio, tomo IV, §. 3. num. 4, e t, XIV, §. 5. num. 3); ma dappoichè le successioni mobiliari sono regolate dalle stesse leggi, non vi è più ragione per conservare il domicilio di origine del minore sino che giunga alla sua maggiore età, o almeno alla sua emancipazione; nè si potrà più temere frode alcuna per parte del tutore, o qualsiasi altra persona in tal cangiamento. Per questa ragione la legge ha accordato, nella mancanza de' genitori, al tutore ogni potestà sulla persona del suo pupillo, ed ha determinato che il minore non può avere altro domicilio che quello del suo tutore.

---

za avere uno diverso da quello del padre, della madre o del tutore: il che non può seguire, poichè il minore non emancipato non essendo *sui juris*, non può avere un domicilio diverso da quello delle persone sotto la cui potestà o curatela ei si trova. Così fatto pericolo è causato, anzi un concetto perfettamente contrario, ed il vero è stato assai felicemente espresso dalla varia locuzione de' compilatori delle nuove leggi. Nè vogliamo al proposito tacere, come questo concetto appaja viemeglio dall' ultimo comma di quest' articolo, conforme al corrispondente articolo 108 del Codice Civile, che stabilisce che il maggiore interdetto avrà il domicilio *presso* il curatore, e non *del* Curatore: che l' interdetto maggiorenne è persona *sui juris*, la cui potestà è in sospeso per una cagione che può anche venir meno, e la quale, ove mancasse, egli potrebbe avere un proprio domicilio, a differenza del minore, la limitazione della cui capacità procede da cagioni assai diverse, ed il quale allora potrà avere un proprio domicilio quando cessi di essere minore. *Digesto Italiano Vaselli ed altri.*

Nel caso che il pupillo avesse un tutore legale ed un tutore onerario, il domicilio di lui non sarebbe mai presso quest'ultimo. Il tutore onerario non è che un ausilio dato al primo tutore per amministrare la fortuna del minore; è un agente d'affari della tutela, e in niun caso il domicilio di lui può divenire domicilio del minore.

Nel caso che il minore rimanghi privo di padre e madre, ed il consiglio di famiglia non gli abbia stabilito il tutore, fino alla sua emancipazione, non ha altro domicilio che quello che avea suo padre in tempo di sua morte: Nel caso poi che passa a matrimonio, siccome diviene emancipato di dritto, può cambiar domicilio, e per conseguenza la successione, in questo caso, devesi regolare secondo il nuovo domicilio, purchè abbia avuto luogo senza frode e di buona fede.

Quello che va detto de' figli legittimi, dicasi pure de' naturali riconosciuti; ma che diremo di coloro che non siano stati riconosciuti? Il domicilio di costoro sarà presso la madre se li abbia anche questa riconosciuti; e qualora si tratta di espositi, di minori ammessi negli ospizî, o che sono a carico degli stabilimenti di beneficenza, questi sono domiciliati o nel luogo ove risiedono le commissioni amministrative di tali stabilimenti, le quali esercitano la tutela de' medesimi, o presso coloro che hanno preso cura de loro primi anni. (*Decreto de' 15 agosto 1810. e 7 aprile 1828.*

Il maggiore interdetto ha il suo domicilio presso il curatore, per gli stessi motivi che il minore non emancipato l'ha presso il tutore (art. 177 Cod. Civ.).

Siffatta regola applicasi a' condannati, i quali, durante

il tempo della loro pena, sono in istato d'interdizione legale (art. 17 Cod. penale).

Gli scrittori Francesi hanno disputato se il condannato alla morte civile abbia un domicilio. La maggior parte di essi risponde negativamente (Merlin, Rep., v. Domicile, §. 4.; Duranton, t. I. num. 373; Rohelot, t. I. num. 247, nota 25, Dalloz, v. Domicile, num. 96). Demolombe, al contrario, sostiene che il morto civilmente, dopo la prescrizione della pena, potrebbe avere un domicilio sebbene di natura peculiare (t. I, num. 209). A noi sembra che i detti scrittori non pongano la quistione con esattezza. Secondo le nostre leggi il condannato alla pena di morte e de' lavori forzati a vita, non può stare in giudizio nè come attore, nè come reo, fuorchè sotto il nome e mediante il ministero di un curatore nominato dal giudice della causa. La condanna alla pena de' lavori forzati a tempo o della reclusione, pone il condannato, durante la pena, in istato d'interdizione legale (art. 11. 17 cod. penale). Or da tali disposizioni segue, che se al condannato ad una delle dette pene sia stato destinato un tutore o curatore, non potendo avere due domicilî, ha quello soltanto del suo tutore o curatore; se poi n'è ancora sfornito, non potendo nessuno essere senza domicilio, conserva quello che avea prima della condanna, il quale però non vale ad altro se non a determinare il giudice competente per la destinazione del tutore. Che la competenza di questo giudice sia limitata alla sola nomina del tutore o curatore, è manifesto dal considerare che il giudizio fatto contro il condannato ad una delle dette pene, senza che sia fornito di tutore o curatore, è assolutamente nullo. Debbe dirsi lo stesso, se la condanna sia stata pronunziata in contumacia (art. 26 a 36.); perciocchè

chè durante cinque anni resta privo dell' esercizio de' dritti civili (art. 16, 17. C. P.) (1).

Da queste avvertenze consegue che tutte le altre pene le quali non pongono il condannato nello stato d' interdizione, non operano da per se stesse un mutamento di domicilio. Nel dritto Romano, che riconoscea la possibilità di più domicilî al tempo stesso, e che non avea ricavate con esattezza tutte le conseguenze, del nuovo principio che il domicilio dipendeva dalla intenzione, si diceva che il relegato avesse un domicilio necessario nel luogo della relegazione; ma ch' ei potesse nondimeno conservare l' antico. Ma gli scrittori che aveano il sentimento più retto del nuovo principio, ricavano dallo stesso dritto Romano una teorica diversa. « Quelli, scrivea Domat, che sono relegati in

(1) Rescritto de' 22 giugno 1822. Ministero di Grazia e Giustizia. Sul dubbio se possono contrarre matrimonio i condannati alle pene dell' ergastolo, de' ferri e della reclusione S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 dello scorso aprile, in conseguenza di correlativo avviso della Consulta generale, avuto riguardo alle prescrizioni di legge sulla privazione de' dritti civili per condanna a pene criminali, si è degnata manifestare, che i condannati ad ogni pena sieno capaci di contrarre matrimonio ecclesiasticamente, secondo le regole del concilio di Trento; che i condannati a' ferri ed alla reclusione sieno anche capaci degli effetti civili del matrimonio, mercè l' adempimento degli atti dello stato civile, giusta le leggi in vigore; che il matrimonio de' condannati all' ergastolo debba procedere senza cotesta formalità civile, a meno che S. M. non si degni di accordarne la dispensa per particolare atto di Sovrana clemenza; e che i condannati rimangano sempre legati alle regole di disciplina de' luoghi ne' quali sono detenuti.

« un determinato luogo per ordine del principe, non cam-
« biano domicilio, e ritengono quello che aveano prima del-
« la relegazione » (Lib. 3, tit. IX, num. 14). Così pu-
re opinava Merlin : ma questo scrittore chiedeva inoltre
che cosa dovesse decidersi pe' deportati; ed ei risponde-
va; « Doversi distinguere i deportati a perpetuità, da' de-
« portati per misura politica. I primi essendo fissati per
« la loro vita nel luogo della loro deportazione e non po-
« tendo avere alcuna intenzione di ritorno, non possono
« conservare il loro antico domicilio, nè possono averlo
« altrove che nel luogo ove sono deportati. I secondi non
« differiscono in nulla da' relegati ». (Rep., v. Domici-
« le, §. IV, num. 3 e 4).

In quanto alla nostra legislazione, fermato il principio, che si perde il domicilio per quelle sole pene, che pongono il condannato in istato d'interdizione; esso contiene implicitamente il principio opposto, che nelle altre pene il condannato conserva l'antico suo domicilio.

Queste disposizioni sono comuni a' minori non emancipati ed a' maggiori interdetti, nè possono essere estese ai minori emancipati, ed a' prodighi che trovansi sottoposti all'assistenza di un consulente: avendo questi l'amministrazione de' loro beni, hanno ancora la facoltà di conservare o cambiare il loro domicilio di origine.

Domicilio di coloro che servono o lavorano abitualmente in casa altrui

Parlandosi di domicilio era interessante regolare il destino di coloro che sono obbligati ad allocare le loro opere. In ciò le nostre leggi vanno perfettamente di accordo

con le Romane, stabilendo il domicilio di costoro presso il padrone, purchè dimorino nell'istessa casa, e non abbiano altro domicilio legale.

Dovendo in questo domicilio concorrere le circostanze della permanenza di chi serve o lavora nell'istessa casa del padrone, ne siegue che i fittajuoli, i coloni parziarî, i guarda caccia, i giardinieri delle ville, gli agenti degli economi e degli uffiziali di cucina, i quali benchè dimorino presso il padrone della possessione da essi coltivata, o servino abitualmente nelle di loro case, a cagione de' servigi a cui sono stati addetti; pure non convivendo, nè pernottando nell'istessa casa de' loro padroni, debbono reputarsi di un domicilio del tutto estreneo.

Il domicilio, che si attribuisce a coloro che abitualmente lavorano e convivono presso i proprî padroni, non può essere di sua natura che un domicilio abituale; un domicilio, cioè, che dura sino che dura il servizio, e che dee cessare allorchè la cagione che lo avea prodotto cessa. Ciò è nello spirito della legge, talchè se un maggiore uscito dalla casa del suo padrone, per essere in qualche modo cessato il suo servire, non si rimanga nel luogo ove impiegava le opere, nè dimostri ne' modi ordinarî di volervisi stabilire, non avrà più il domicilio dell'antico suo padrone, ma avrà invece il domicilio della nuova persona, con la quale andrà a convivere ed a servire abitualmente. In contrario se o non concorre a novella locazione di opere, o facendolo non contratta ne' termini dell'art. 114, il domicilio s'intenderà stare nel luogo del principale stabilimento giusto l'art. 107, i cui principî generali debbono essere applicati tutte le volte, che le modificazioni salutarmente sanzionate cessano di avere effetto.

Abbiamo detto che per reputarsi il servo domiciliato in casa del padrone, oltre della permanenza continuata nella sua casa, vi deve ancora concorrere la circostanza che il servo non sia legato da altro domicilio legale. Da questa premessa ne siegue che le donne ammogliate, i minori non emancipati, ed i maggiori interdetti, dipendendo da' loro mariti, da' loro padri o tutori, e da' loro curatori, hanno presso di costoro il loro domicilio, benchè a cagione de' loro servizî dimorassero abitualmente in casa altrui art. 113. (Duranton, t. I, n.° 374, Merlin. Rep. v. Domicile, n.° 5, Toullier, t. I, n.° 375; Boncenne, t. II, pag. 202; Demolombe, t. I. n.° 368; Marcadè, sull'art. 108; Zaccharia, par Massè e Vergè, t. I pag. 123.

Quello che va detto delle donne ammogliate, de' minori non emancipati, e de' maggiori interdetti, dicasi pure dei forestieri che si siano messi a servire senza l'autorizzazione de' loro governi.

Domicilio Reale

Suo cambiamento

Nessuno può essere senza domicilio (1). Ecco perchè il Codice, senza far motto del primo acquisto, parla solo del cambiamento.

Nel dritto Romano il doppio vincolo dell'origine e del domicilio, supplendosi a vicenda, porgeva il modo come trarsi da ogni imbarazzo. Ma essendosi ora dileguato del

(1) . . . *Quemadmodum difficile est, sine domicilio esse quemquam: puto autem et hoc procedere posse, si quis domicilio relicto naviget, vel iter faciat quoerens, quo se conferat, atque ubi consistat, nam hunc puto sine domicilio esse.* (L. 22 D. ad Munic.).

tutto il legame di origine, era mestieri che la teorica del domicilio si completasse da per se stessa. A questo sono giunte le nuove legislazioni per una via ragionevole e consentanea al principio ch'è di fondamento al domicilio, interpetrando cioè la volontà di chi non era in grado di manifestarla. Quindi si è attribuito a colui che nasce lo stesso domicilio de' suoi genitori.

« Come la voce *origo* del dritto Romano si prestava ad esprimere il concetto di questo domicilio presunto, così è stato anch'esso designato con quel vocabolo. Ciò ha introdotta nel nuovo dritto la voce *origo* nella ricerca della competenza dei giudice, e l'espressione generalmente adottata da' giureconsulti moderni *domicilium originis* (1).

Ciascuno adunque nascendo ha un domicilio reale, ch'è quello de' suoi genitori, e che si conserva per tutta la vita, finchè la presunzione della legge non venga meno per la manifestazione di una volontà contraria alla presunta.

---

(1) Lauterbach, *De domicilio* §. 13. *Thomasius*, *De vagabundo* §§. 44, 68, censura questa espressione con vane sottigliezze. Le avvertenze fatte provano la differenza che intercede tra il dritto Romano su questo punto. La voce è la stessa, ma il concetto è del tutto diverso. La espressione *domicilium originis*, se si volesse giudicare secondo i principî del dritto Romano non avrebbe significato, perocchè ciascuna delle voci da cui risulta esprime due ordini d'idee distinte l'una dall'altra. Molti hanno pensato erroneamente che il *forum originis* sia determinato dal luogo del nascimento, il che è derivato dal non aversi formato un' idea esatta del valore che ha l'origo nel dritto odierno. Il luogo del nascimento è una circostanza accidentale, che non ha di per se stessa valore giuridico nella determinazione del domicilio (Savigny, tom. VIII, §. 370, 359).

Il domicilio non è da confondersi con la residenza: quello è di dritto, questa di fatto; questa può essere uno degl'indizî del domicilio, e ne è una delle condizioni quando si tratta di mutarlo, ma non basta essa sola a costituirlo. *In loco autem non dicitur quis deprehensus, qui est ibi tam quam advena, vel peregrinus et statim recessurus, vel quando quis reperitur tam quam navigans* (obr. C. XII, 27).

L'uomo non è obbligato circoscriversi in un punto, ed ivi reputarsi sempre presente. La libertà individuale garentita tanto dalla legge, lascia all'uomo la facoltà di abbandonare il domicilio di origine per acquistarne un secondo. Questo cambiamento dapprima si realizzava col fatto materiale dell'abitazione; ma siccome di mano in mano si esplicava l'umana intelligenza, così l'idea del domicilio diveniva di grado in grado più astratta e più comprensiva. Per tal modo, prosciogliendosi dal fatto singolare e concreto dell'abitazione, in cui si era primamente incarnata, passava a ritrarre un campo più vasto dell'attività umana, e si spingeva in ultimo fino a rappresentare la predilezione dell'animo per un luogo, e la intenzione dell'uomo. La voce *domus* difatti significava ad un tempo la casa ove taluno abitava, e la sua stanza giuridica. *Domicilium est domus possessio in ea civitate, in qua quis censetur, et saepius commoratur* (Calvinus Lex., v. Domicilium) (1).

(1) Però a coloro ch'erano chiamati innanzi ad un giudice, presso il quale non aveano l'obbligo di comparire: *revocandi domum suam jus datur... omnes autem isti domum revocant si non ibi contraxerunt ubi conveniuntur* (L. 2, D. De jud. et ubi). *Domum revocare, in vocabolario juris utriusque, est dicere te non debere litem pati eo loco quo conveneris, sed ibi ubi domus habes.* (Du Cange, v. Domus)

« Il cangiamento di domicilio si opera col trasferimento reale dell'abitazione in un altro luogo (1), con intenzione di fissare in questo il principale stabilimento. Quindi, non ostante il cangiamento di dimora e di residenza, il domicilio si conserva con la sola intenzione; e parimente la sola volontà di mutarlo non basta senza la traslazione nel luogo in cui si vuole stabilire il nuovo domicilio (2) ». Mouricault parlando sul proposito, dice. L'intenzione senza il fatto indica solo un disegno senza effetto; il fatto senza l'intenzione positiva indica solo un tentativo, una mutazione di luogo momentanea, la scelta di un' abitazione provvisoria. Bisogna, per completare il cangiamento del domicilio, che il fatto sia evidentemente unito all'intenzione, la quale breve che sia, basta a far acquistare il nuovo domicilio (3); quando all' incontro, per conservare il domicilio paterno, o qualunque altro legalmente acquistato, basta la sola intenzione, tranne se non consti in modi incontrastabili il cangiamento: *Cum enim ab initio jus domicilî a patre in filium transla-*

(1) Non è in nessun modo necessario che per cangiare l'antico domicilio si dimori un tempo più o meno lungo nel luogo ove si vuole stabilire il nuovo (Toullier, t. 1.° n.° 372. Duranton, t. 1.° n.° 353).

(2) Nondimeno la dichiarazione di mutamento di domicilio deve produrre il suo effetto, benchè si sia continuato ad abitare nel luogo dell'antico domicilio, se nel tempo stesso si sia avuto pure un'abitazione nel nuovo. (Cass. Franc. 23 gennaio 1847).

(3) Sebbene il cambiamento di abitazione, congiunto alla volontà di mutar domicilio, ne opera immantinente il cangiamento, rispetto a' terzi non può stimarsi avvenuto, se non sia scorso un tempo sufficiente perchè ne avessero conoscenza (Maleville, tom. 1.° pag. 12; Demolombe tom. 1.° pag. 353).

tum sit, atque ita filius sequutus sit domicilium habitationis paternae, consequens est, ut is, qui id mutatum contendit, hoc ipsum probat: cum in eodem statu res una quaeque mansisse credatur, donec contrarium demonstratum fuerit.

Nel cambiamento del domicilio dovendo concorrere l'intenzione ed il fatto, e siccome pel fatto vi è la traslazione che tocca la parte sensibile, così il legislatore fa risultare la pruova dell'intenzione da una espressa dichiarazione fatta così alla municipalità del luogo che si abbandona, come a quello del luogo dove si trasferisce il domicilio (1).

---

(1) Le dichiarazioni di cambiamento di domicilio si hanno a compilare in forma di processo verbale sopra carta da bollo che deve essere registrata a sue spese (Ministeriale).

Il cangiamento di domicilio seguito ne' modi indicati dall'articolo 109 delle LL CC. si deve ritenere come non avvenuto, qualora in atti posteriori colui il quale prima dichiarò di voler fare un tal mutamento, si confessi domiciliato nel luogo del suo domicilio di origine (Cor. Sup. di Napoli 18, 1.° 46).

Colui che ha dichiarato stabilire il suo domicilio in un luogo determinato, è validamente citato in questo luogo, fino a che non abbia nel medesimo modo dichiarato trasferire altrove il suo domicillo, basta però che sostenga, con prove di averlo trasferito realmente in tale altro luogo (Br. 28 ottobre 1826 G. di B. 1827, 1.° 325. E. B.

La dichiarazione di mutamento di domicilio deve produrre il suo effetto, benchè si sia continuato ad abitare nel luogo dell'antico domicilio, se nel tempo stesso si sia avuto pure un abitazione nel nuovo (Cass. Fran., 23 gennaio 1827).

La duplice dichiarazione voluta dall'art. 109 del Codice Civile, perchè si dica cambiato il domicilio di origine può essere sì supplita da fatti e circostanze che sono nel potere discrezionale de' giudici, ma è mestieri che a' giudici sia per esse chiaramente dimostrato che l'intenzione, di cui la dichiarazio-

Ma siccome queste dichiarazioni il più sovente o si tralasciano per l'ignoranza di coloro che realmente trasferiscono il loro domicilio in altro luogo, o si attuano per ledere i terzi, senza che realmente si trasferissero, coonestando l'intenzione al fatto; il legislatore non potendo tutto prevedere, ha concesso a' magistrati, in simili casi, la facoltà di valutare la importanza, la durata, il maggiore o minor concorso, e la forza più o meno probante di tutti gli elementi costitutivi del domicilio di ciascun individuo in rapporto alla sua particolare posizione ed alle sue particolari abitudini. Fra le più interessanti presunzioni potrebbero annoverarsi il luogo dove si compra, si vende, si pagano le contribuzioni personali, si negozia, si dimora con la famiglia, si esercitano impieghi municipali, e s'intimano atti giuridici. *Siquis municipio negotia sua non in colonia, sed in municipio semper agit, in illo vendit, emit, contrahit, eo in foro, balneo, spectaculis utitur: ibi festos dies celebrat; omnibus denique municipî comodis, nullis coloniorum, fruitur, ibi magis habere domicilium, quam ubi colendi causa diversatur* (1).

---

ne non sarebbe stata che la manifestazione reale attuata con fatti ed azioni reiterate che non permettono di metterla in dubbio. (Cam. ric. — Bullettino 25 novembre 1850, num. 503., pag. 694 della Gaz. di Napoli).

(1) Non è censurabile il giudice del merito che da elementi legali ritiene la pruova dell'intenzione del domicilio. Nap. C. S. 8 gg. 48 — Cor. di Appello degli Abruzzi 16 giugno 1809. Cata., 1, 131, Dolloz. 11, 444 e 432 num. 20.

Le indicazioni di domicilio comprovate con sentenza, la cui qualità non sono state opposte, o con atti autentici e giudiziari prodotti dalla parte istessa, bastano a formare la pruo-

Queste presunzioni, per quanto importanti siano a far supporre un già seguito cangiamento di domicilio, non pertanto possono essere distrutte da altre di uguale o maggior peso. Da qui nasce che il legislatore accorda, in taluni casi, a' magistrati, una facoltà quasi simile a quella che gli antichi Romani accordavano a' loro pretori.

Intorno al modo come debbesi conciliare lo spirito della legge rispetto a coloro, che si siano stabiliti in due luoghi distinti, e che abbiano talmente combinato i loro affari da non potersi scoprire in quale de' due luoghi abbiano il principale stabilimento; Pigeau, prevedendo un tale caso, dice essere il domicilio di costoro quello della prima abitazione, e ciò perchè da principio l'hanno abitata con l'intenzione di fissarvisi, e non avendo manifestato una intenzione contraria nel trasferimento della nuova abitazione, non hanno creduto mai abbandonare il primo domicilio: altrimenti avviene, continua l'autore, quando in qualche atto si dica che la persona dimora nell'antico domicilio, e negli ultimi dimorata nel nuovo, prevale la seconda dichiarazione, perocchè dimostra l'ultima intenzione. 2.° Se da principio abbia detto essere domiciliata nel nuovo, ed

---

va del domicilio nel luogo indicato, ed a rendere valide tutte le intimazioni in esso fatte. Rigetto 16 febbraio 1819 — Pal. t. 1.° del 1819, pag. 385. Dalloz. 11, 432.

Gli atti ch'enunciano un domicilio in luogo diverso del domicillo ordinario, se sono fondati su particolari motivi, non possono stabilire il fatto e l'intenzione del cambiamento di domicllio. Cass. di Francia 23 gennaio 1817. Pal. 1, 2 del 1817 pag. 33. Dolloz 11, 442.

in seguito nel luogo antico; la prima dichiarazione, se avvenne dopo il trasferimento nel nuovo domicilio, essendo unita al fatto dell'abitazione reale in questo nuovo domicilio, non può essere distrutta dalla sua posteriore dichiarazione di avere sempre dimorata nell'antico, perchè la sola intenzione non basta a far cangiare il nuovo domicilio e tornare nell'antico, ma occorre invece il fatto materiale che consiste precisamente nel passaggio effettivo dell'abitazione da un luogo ad un altro (1).

Nell'ipotesi che la casa di abitazione di un individuo si trovi situata sul limite di due differenti provincie, salvo le particolari circostanze, la principale porta di entrata determina il domicilio, poichè solamente essa costituisce il segno esteriore del principale stabilimento (Merlin, Rep., v. Domicilio, §. 11; Tullier, t. 1, num. 78 (2).

Sono questi i fatti generali, le circostanze principali, che il più delle volte servono a stabilire il luogo del domicilio. Ma che diremo dell'esule ch'è obbligato abbandona-

---

(1) Se mentre pende una istanza, una delle parti cangi domicilio senza avvertirne l'altra, le intimazioni posteriori fatte al primo domicilio saranno valide, poichè senza additarsi il nuovo, sarebbe messo il creditore nella impossibilità di proseguire il giudizio. Bruxelles 29 giugno 1808.

(2) Vedi d'Argentrie, sull'art. 265 dell'antica consuetudine di Brettagna.

Se un artigiano ha una casa di abitazione ed una bottega dove esercita il suo mestiere, senza abitarvi, il domicilio è nella casa di abitazione, non già nella bottega. Tribunale civile di Napoli prima camera, sentenza degli otto marzo 1847, n.° 194 pag. 718.

re la terra natia? Che diremo de' commedianti, de' mercanti che portano addosso le loro merci, e, generalmente, de' girovaghi che menano la loro vita correndo di Città in Città?...

1.° Il domicilio dipende dalla intenzione, ed esclusivamente da ciò dipenderebbe se non fosse l'interesse de' terzi. Con eleganza e quasi poeticamente era ciò detto nel dritto Romano: *In eo loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem ac fortunarum summam constituit*................ Or si potrebbe mai pensare che all'esule, movendo dal luogo dell'esilio, sembri andar peregrino, e ch'egli creda cessato il suo viaggio quando avrà toccato la terra dell'esilio? L'esilio che dipende da una condanna, dice uno de' più accurati scrittori de' nostri tempi, non priva l'esule del suo antico domicilio: Il luogo natio è il perenne sospiro dell'esule, il suo desiderio incessante?

Dove che giunga l'esule,
Sempre ha la patria in cor.

I stenti dell'esilio non possono che far parere dolorosissimo il luogo della sua dimora all'esiliato; e se spunterà per lui il lieto dì del ritorno, precipite volgerà le spalle alla terra straniera, ed anelante correrà alla casa ove nacque, ed ove soltanto crederà trovar pace. Se queste sono le costanti inclinazioni del cuore umano, come mai si potrebbe credere che le leggi designassero il domicilio dell'esiliato nel luogo dell'esilio (1)?

---

(1) Ciò è stato giudicato dalla G. C. civile di Napoli nella specie seguente. Il principe di Petrulla, nato a Palermo, ove

2.° Benchè non possa credersi che un uomo sia senza domicilio, pure vi sono di coloro che o realmente nol posseggono, o riesce difficile la conoscenza. Appartengono a questa classe i commedianti, i mercanti che portano addosso le loro merci, e generalmente i girovaghi che menano la

---

ebbe sempre il suo domicilio, sull'accusa di frode, promossa dalla marchesa Cavalcante, era stato condannato in contumacia. La madre di lui, volendo far rivocare una vistosa donazione fattagli molti anni prima, sull'appoggio dell'art. 466 della procedura penale, il quale prescrive che il condannato in contumacia sarà considerato come esule da tutto il territorio del Regno, fece citare il figlio, affiggendo una copia dell'atto di citazione alla porta del Tribunale di Napoli, e consegnando un altra al P.M., come la legge vuole, che si citino coloro che non hanno domicilio nel Regno e di cui s'ignori l'abitazione. Accolta la dimanda dell'attrice da una sentenza del sei giugno 1838, fu questa notificata al modo stesso nel 27 giugno 1838. Tornato il Principe in Napoli, gli fu sotto altro pretesto, rinnovata siffatta notificazione; ed egli allora produsse appello, allegando la incompetenza del Tribunale di Napoli e la nullità dell'intero giudizio. Siccome l'appello non sarebbe stato ammissibile che per la nullità della prima notificazione fatta contro il dettato della legge, così la principale quistione a discutersi era se il Principe di Petrulla, per virtù della condanna contumaciale che importava l'esilio dal regno, avesse perduto il suo domicilio di origine ch'era in Palermo. — La G. C. civile di Napoli, con decisione de' 14 novembre 1845, stabilì che l'esule ritiene sempre il proprio domicilio (Gazz. de' Tribunali di Napoli III, 301).

Parlando degl'interdetti abbiamo parlato con qualche precisione del domicilio de' condannati — S'intendono ripetuti gl'istessi principî nel domicilio dell'esule.

loro vita correndo di città in città. Il domicilio di origine di costoro è ignoto, e forse non ne avranno avuto giammai, per essere nati in alberghi mentre i loro genitori transitando da una città si trasferivano in un altra, menando quella vita cosmopolita, ch'essi poi hanno continuato a trarre.

Le nostre leggi, uniformemente alle altre, prevedendo questi usi particolari, dispongono che in queste circostanze l'individuo non ha alcun domicilio (art. 102, 151, 164 n.° 9 C. Pro.), e proclamano che l'attuale residenza ne terrà luogo.

Per residenza non si deve intendere altro che il luogo in cui taluno abita, contratta, gode de' vantaggi della vita. Nella sua parte obbiettiva può spesso la residenza avere le medesime apparenze del domicilio, ed è stato perciò detta talune volte domicilio *materiale o apparente*. Quei fatti però non sono accompagnati dall'intenzione di rimanere perennemente in quel luogo: ecco la sostanzial differenza col domicilio. Volendola definire astrattamente, è da prescegliere la definizione di un patrio scrittore. « La residenza, egli dice, è la dimora stabile che ha qualcheduno in un luogo ». (Regis. v. Residenza).

Ammesso il principio che in mancanza di domicilio il convenuto dev'essere citato nel luogo della sua residenza; nel caso che questa residenza non si conoscesse, o non sia affatto stabile per potersi determinare, quale sarà il luogo competente per l'intimazione degli atti?

« Se non si conosce la residenza, dice Pigeau, perchè il convenuto non ne ha giammai avuta, essendo allora impossibile di osservare la regola, si cita il convenuto presso il giudice del domicilio dell'attore. Se esso è solamente assente dalla sua antica residenza, è d'uopo confermarsi alle procedure in materia di assenza ». (Comm., tom., p. 161).

Altri scrittori proponevano una soluzione diversa: « Allorchè il convenuto non solamente non ha domicilio, ma egli non ha neppur residenza fissa, come se si tratta di merciajoli, istrioni, ed altra gente ch'esercita professioni le quali dimandano un tramutamento continuo, sembra ragionevole, in simili casi, che l'attore possa citare il convenuto presso il Tribunale nel cui distretto si sono compiuti gli atti o i fatti da' quali trae origine l'azione ». (Rodiere, t. I. p. 3; Rauter, Pr. civ. num. 66).

« In qualche caso, dicono i compilatori della procedura Piemontese, la giurisprudenza avea ritenuto, come fondamento della competenza del giudice, il trovarsi il convenuto nel distretto di quel giudice. Così pe' mercanti girovaghi si è giudicato, che per ciò che riguarda il loro commercio, essi tramutino il loro domicilio da un luogo ad un altro, e che perciò possono essere convenuti davanti al Tribunale di quel luogo in cui si trovano momentaneamente, ne' fatti relativi al loro traffico. (Corte di Duai, 31 marzo 1843; Nouguier, t.II, p. 345).

Fra tutte queste disparità di opinioni, noi riteniamo, in mancanza di domicilio e di residenza, la dimora come luogo necessario per la notificazione degli atti.

Il nuovo Codice Sardo, sospinto dalle tradizioni della giurisprudenza, ha rimosso pure queste dubbiezze, disponendo che ove non sieno conosciuti nè il domicilio, nè la residenza del convenuto, si possa adire il giudice della sua dimora.

« La parola dimora è di senso più ristretto, e dinota un soggiorno di carattere interinale e passeggiero: come sarebbe del comico ch'esercita ad *tempus* l'arte sua nella città, e compiuto il corso delle rappresentazioni se ne diparte; oppure dello straniero che prende stanza per alcun tempo nel regno.

La dimora, in somma, è una residenza instabile. Quindi giustamente osservava l'Ab. Ecclesia: *In loco autem non dicitur quis deprehensus, qui est ibi tamquam advena, vel peregrinus et statim recessurus, vel quando quis reperitur tamquam navigans* (obs. C. XII, 27).

Avendo parlato di coloro che hanno una residenza, di coloro che hanno una dimora, ed avendo per questi stabilito il fondamento della competenza; che diremo di coloro che non hanno nè domicilio, nè residenza, nè dimora?

Quelli che mancano di domicilio, di residenza, e di dimora, sono vagabondi, e come tali debbono stimarsi in quanto alla competenza. L'articolo 164, num. 8 indica il luogo da intimarsi l'atto di citazione; e rispetto al Tribunale competente in materia personale, siamo di avviso poter l'attore in tal caso adire quello del proprio domicilio, siccome praticasi in riguardo agli stranieri, i quali non hanno nè domicilio nè residenza nel nostro regno.

Ciò va detto per rispetto all'intimazione degli atti, per la competenza del Tribunale..... ma qual sarà il luogo in cui s'intenderà aperta la successione? (art. 15). Senza dubbio il luogo della residenza il quale allora terrà le veci di domicilio. E qualora si mancasse di residenza, ricorrendo alle leggi Romane, diciamo essere il luogo dove si trovano la maggior parte de' beni ereditarî (L. 50 pr. L. 52, §. 3, ff. de Judiciis). Invero ciò sembrerebbe ragionevole, imperciocchè in questo luogo si troveranno ancora in più gran numero gli elementi necessarî per le operazioni della divisione..... « Ma come conoscere il luogo, ove per avventura trovasi la maggior parte de' beni? E se gli eredi su di ciò non sono di accordo, bisognerà innanzi tratto litigare su questo punto? Epperò in questo caso mi piace-

rebbe meglio dire che, laddove per avventura vi fosse un solo erede, tutte le dimande si debbono intentare davanti il Tribunale del domicilio di costui (il che non incontra alcuna difficoltà; e laddove vi fossero più eredi, doversi introdurre la dimanda innanzi al Tribunale del domicilio di uno di essi, a piacimento di colui che primo si fosse renduto attore » (art. 151 procedura).

Scopo del Domicilio

Il precipuo effetto che risulta dal domicilio è quello di fissare la competenza delle autorità pubbliche e degli uffiziali ministeriali a' quali si è obbligato ricorrere per gli atti giuridici, ed a' quali i terzi debbono rivolgersi per ottenere l'esecuzione forzata di tutte le obbligazioni. Così, a modo di esempio, il domicilio generale determina il Tribunale innanzi al quale debb'essere citato taluno nelle azioni puramente personali *forum domicili* (102, 151 e 162 proc. (1);

(1) La conoscenza del giudice naturale delle persone, in rapporto al domicilio, altro non ha per iscopo che stabilire qual'è tra i Tribunali quello innanzi a cui noi dobbiamo chiamare il nostro avversario, nelle diverse ipotesi che la verità delle azioni può presentare. E diffatti noi vediamo che in materia *personale* il reo debbe essere citato innanzi un Tribunale; in materia *reale* innanzi un altro del tutto estraneo, ed in materia *mista* ora innanzi ad uno, ed ora innanzi ad un altro Tribunale (art. 151 Proc. Civ.) Il Codice non ci dà regola alcuna di queste tre differenti azioni, la di cui mancanza si fa sentire in una maniera assai dolorosa.

Le azioni *personali reali* e *miste* ripetono la loro sorgente dai Romani, e benchè fossero appartenute ad un ordine d'idee che

quello innanzi al quale si apre la successione, e quindi il Tribunale competente per le controversie che vi sono relative *forum ereditatis jacentis* (art. 115, 741 Leg. Civ. Pr. C.) (1), quello in cui si deve celebrare il matrimonio

---

non esiste più, non dimeno sotto il rapporto delle parole ha lasciato tracce assai profonde nel nostro dritto. Appartenendo alla Procedura Civile lo sviluppo di queste tre azioni, ci limitiamo a dire che per le azioni *personali* il reo sarà citato davanti il Tribunale del suo domicilio: se più sono i rei davanti il Tribunale del domicilio di uno di essi a scelta dell'attore. Per le azioni *reali* davanti il Tribunale del luogo ove esiste la cosa litigiosa. Per le azioni *miste* davanti il Tribunale del luogo, ove esiste la cosa litigiosa, o davanti quello del domicilio del reo.

(1) Presso le leggi Romane era disposto nella legge unica. *Ubi de hereditate agatur, vel ubi haeredes scripti in possess. mit. post. deb.*, che non il luogo dell'aperta successione, ma quello ove erano siti i beni immobili del defunto era il domicilio preciso a dirimere le controversie che insorgevano intorno all'eredità lasciata. Tenendosi però in considerazione che le parti interessate possono trovare nel luogo del domicilio del defunto i titoli necessarî a difendersi ed a sostenere il merito delle rispettive azioni, e che coll'adirsi il giudice di questo domicilio si fa un solo giudizio col vantaggio comune, si stabilì la massima che il domicilio del defunto determina il luogo ove si apre la successione.

Questo principio si applica indistintamente sino 'a che non si attua la divisione dell'eredità: seguita la medesima, cessano con essa i motivi dell'art. 115, e gli eredi, nonchè gl'interessati tutti, rientrano ne' proprî rispettivi domicilî, talchè per le quistioni che possono di poi suscitarsi relativamente alla successione, dovranno esercitarsi le regole ordinarie tanto per la competenza de' giudici che per la validità degli atti di procedura.

(art. 76 e 177) (1), quello che dovrà pronunziare l'in-

(1) La residenza, in fatto di matrimonio, accompagnata dall'attuale e continuata durata di tre mesi, costituisce il domicilio de' futuri sposi. Avvicinando però gli articoli 68, 76 e 176 delle leggi civili, sembra indubitato che le pubblicazioni debbono aver luogo tanto nella residenza attuale de' tre mesi, che nel domicilio reale. Invero le parole dell'articolo 176 contengono le doppie notificazioni, e l'obbligo agli sposi di dover partecipare tali notificazioni nell'ultimo domicilio.

Se la residenza è accompagnata da un vero legale trasferimento di domicilio al di là di tre mesi, forse in tale caso possono essere dispensate le notificazioni dell'ultimo domicilio, purchè non sorgesse indizio di frode per occultare la contrattazione del matrimonio in quel comune a persone che avrebbero interesse di portare opposizioni. Trattandosi però di un contratto di sì notevole importanza, sì per le parti, che per le società, è regola di prudenza che le pubblicazioni seguissero in entrambi i domicili.

La celebrazione del matrimonio può farsi a scelta delle parti tanto innanzi all'uffiziale dello Stato Civile dell'antico domicilio, quanto presso quello dell'ultimo domicilio. Il dritto di contrarre matrimonio nel primo domicilio non può intendersi abolito dal perchè siasi acquistato la facoltà di celebrarlo in luogo diverso: la disposizione che permette di solennizzare la promessa di nozze nel luogo della residenza è soltanto una eccezione facultativa a' principi generali intorno al domicilio ed ai suoi effetti.

Il domicilio relativamente al matrimonio non essendo retto che da' medesimi principi che viene retto il domicilio generale, ne siegue che le donne che non hanno compiuto l'età di 21 anni e gli uomini quella di 25, allorchè il loro padre, o avo paterno sono vivi, di 21 anni allorchè ne sono privi, le notificazioni debbono essere fatte, non solamente nelle loro rispettive municipalità, giusta la ministeriale de' 24 giugno 1812;

terdizione o l'assenza (art. 121 e 115 Leg. Civ.) e quello in cui si deve conferire la tutela, e perciò ancora il Tribunale competente per le quistioni che vi si attengono.

Domicilio Particolare

Domicilio Elettivo

La legge accorda alle parti contraenti la facoltà di eleggere, per l'esercizio delle loro convenzioni, un domicilio estraneo al loro domicilio universale (1). Lo scopo di que-

---

ma benanchè nella municipalità del domicilio legale di coloro sotto la cui potestà esse si trovano, cioè al domicilio dell'ascendente, il di cui consenso è necessario per lo matrimonio, e se alcuno ascendente non esiste al domicilio del tutore.

Coloro i quali girano continuamente e che non hanno alcun domicilio o residenza, come sarebbero i zingari, comici ed altri, conservando i medesimi il domicilio reale, ossia quello di origine, la notificazione ordinata coll'art. 68 delle leggi civili deve sempre a' termini dell'art. 176 delle stesse leggi, eseguirsi ove hanno il loro domicilio reale, finchè da dichiarazioni formate a tenore del citato art. 168 non risulti di averlo abandonato e cangiato: quindi allorchè i medesimi esibiscono il certificato di essersi eseguita la notificazione nel luogo del loro domicilio reale, l'uffiziale dello Stato Civile potrà procedere alla solenne promessa dopo il tempo prefisso e l'adempimento ordinato coll'articolo 77 delle cennate leggi civili, giusta la ministeriale del di 30 agosto 1817 diretta al Regio Procuratore del Tribunal civile di Basilicata.

(1) Nel dritto Romano erano espressamente facultati i contraenti a convenire intorno ad un domicilio speciale *nisi alio oci, ut defenderet, convenit* (L. 19 §. 2 D. De jud.). Determinata oggidì la competenza secondo che dimandava l'utilità dei

sta facoltà non ha altro di mira che sottomettere una delle parti contraenti alla giurisdizione de' Tribunali del domicilio eletto per tutto ciò che riguarda la esecuzione dell'atto, in considerazione del quale siasi fatta l'elezione.

Siccome l'elezione del domicilio trae origine dal consenso delle parti, è mestieri che sieno esse capaci di consentire. Quindi non avrebbe alcun effetto l'elezione di domicilio fatta da un minore o dalla moglie non autorizzata da suo marito.

Nel contratto di elezione può intervenire o la volontà di entrambi i contraenti, o di uno solo. Nel primo caso il domicilio chiamasi elettivo *bilaterale* poichè vi necessita la volontà di entrambi i contraenti onde potersi stabilire e cambiare; nel secondo caso appellasi domicilio elettivo *unilaterale*, poichè la volontà di un solo de' contraenti, può, senza il concorso dell'altro, stabilire e cambiare il già stabilito domicilio.

L'elezione di domicilio può essere stabilita o nell'atto istesso che contiene la convenzione, o in un atto posteriore (1).

---

litiganti, tanto più era da concedere a' privati la facoltà di eleggere un domicilio diverso dal generale; potendo in molte congiunture riuscire ad essi più vantaggioso di schivare la giurisdizione ordinaria.

(1) Emmery, nell'esposizione de' motivi (seduta de' 12 ventoso anno XI), dichiarò che l'elezione del domicilio deve farsi nell'atto medesimo al quale si riferisce. — L'elezione di domicilio, dice Demolombe, può farsi in ogni epoca e con un atto separato; imperciocchè si è questa una convenzione come qualunque altra, una convenzione lecitissima che le parti sono libere di fare quando lo giudicano al proposito, e che possono conseguentemente aggiungere in prosieguo ad una convenzione anteriore.

In entrambi i casi bisogna sempre precisare il luogo e la persona presso di cui si trasferisce il domicilio, e ciò perchè si viene a conferire mandato alla persona residente nel luogo del domicilio eletto di ricevere a nome delle parti le notificazioni che dovrebbero loro esser fatte personalmente, o nel domicilio generale.

In quanto alla scelta del luogo non vi ha altra limitazione se nonchè il domicilio eletto sia ne' regî stati; per modo che potrebbero le parti sciegliere per la esecuzione del contratto il luogo stesso della loro dimora, della loro residenza, o del loro domicilio reale. Il che gioverebbe o ad attribuire la competenza al giudice della dimora e della residenza, o a stabilirla fermamente nel domicilio eletto, non ostante il cangiamento del domicilio reale che potrebbe susseguire (Merlin, Repert. v. Domicile §. 2, num. 7).

Il domicilio elettivo non fa perdere il domicilio generale, ed anche in rapporto al contratto che ha dato luogo all'elezione del domicilio, per modo che il creditore può presentare, a sua scelta, dimanda nel foro del domicilio generale del debitore, o in quello del domicilio eletto: questa facoltà concessa al creditore forma eccezione ogni qualvolta l'elezione siasi fatta nell'interesse del convenuto.

La elezione del domicilio contiene una prorogazione facultativa della competenza; dal che segue che non potrebbe mai produrre l'effetto di attribuire una competenza che fosse negata al giudice per ragion di materia, nè può riguardare che la sola giurisdizione territoriale.

Si è dubitato se l'elezione del domicilio prorogasse la competenza del giudice soltanto nelle azioni personali, o anche nelle azioni immobiliari. Agresti ha sostenuto che non poteva portar questo effetto per le seconde; ma nondimeno

la Gran Corte civile, e la Corte Suprema di Napoli hanno giudicato che l'attore poteva citare il convenuto nel domicilio eletto, anche quando la lite concernesse un immobile (Agresti, IX, 181; Gazzetta de' Tribunali di Napoli, v. 479).

I dritti e le obbligazioni che derivano dalla elezione del domicilio rimangono estranei a' terzi (art. 1118), ma passano egualmente che i dritti e le obbligazioni convenzionali in generale negli eredi, e ne' successori delle parti (art. 1076, 2050) (1). Questo principio di dritto ha trovato degli oppositori fra i scrittori, e Voet, fra gli altri, così si esprime: *esse enim domicilium iis accensendum quae personae evanescant, frequentius probatum est; eo quod ab animo ac voluntate hominis in universum, tum costitutio dependet.* Il Fanelli e Ferriere fanno ancora eco a questa opinione, e di accordo sostengono non essere l'elezione di domicilio altro che una presunzione di legge, per la quale l'individuo che abbia altro domicilio si presume di averlo ancora nel luogo in cui lo ha eletto. Questa presunzione, continua il Fanelli e Ferriere, cessa quando con la morte cessa anche il domicilio *reale.*

Noi di contrario avviso sosteniamo non doversi reputare mai sciolto il domicilio eletto del defunto; sì perchè questo domicilio si trasmette agli eredi come le azioni derivanti dal contratto; sì perchè la elezione di domicilio fa

---

(1) L'elezione di domicilio fatta dal defunto in un contratto è trasmessibile agli eredi. Essa non si estingue con la morte di colui che lo ha eletto. Corte Suprema di Giustizia. Arresto del 16 settembre 1845, pronunziato nella causa di D. Antonio Conforti, contro D.ª Luigia Sancermano. Gazz. num. 86 pag. 343.

parte del contratto istesso. Nè vale dire che la morte distruggendo il domicilio *reale*, deve distruggere ancora l'elettivo ch' è una finzione fondata sopra il domicilio *reale*, che più non esiste. Il domicilio elettivo non è un dritto personale che non trasmette in persona degli eredi gli effetti dell'elezione; esso è un dritto reale, perciocchè riguarda la cosa che ha dato luogo all'elezione, che non ha altro di mira che agevolare il giudizio che interessa la cosa istessa. E dall'altra parte il defunto trasmettendo con la sua morte, agli eredi, tutti i dritti ed obbligazioni che ha potuto contrarre nella sua vita, trasmette ancora tutte le clausole che racchiude il contratto che contiene i dritti e le obbligazioni, e quindi trasmette pure la elezione del domicilio che ne fa parte (1). Parliamo dell'elezione che parteci-

---

(1) Allorquando il domicilio non è stato eletto con atto autentico o privato, ma bensì designato in un atto di citazione controvertito fra le parti, l'intimazione della sentenza fatta a questo domicilio non fa decorrere i termini ad appellare. Corte Suprema di Giustizia, arresto del 1 luglio 1845 pronunziato nella causa di D. Baldasarre Ferrara, contro D. Giuseppe e D. Michele Conforti. num. 63 della Gazzetta pag. 251

Troviamo nella raccolta d'A Santé L. 5. t. I, una decisione del Senato di Frisa de' 14 novembre 1612, che giudicò valida la citazione fatta da un erede innanzi il Tribunale di cui il defunto avea con un espresso contratto provocata la giurisdizione *Heres enim,* dice il compilatore, *censetur una eademque persona cum defuncto: et ad quod paterat compelli defunctus, potest enim compelli haeres ejus;* massima giustificata anche dalla legge 59, ff, de reg., jus, e leg. 44 *ad senatur consultum Trebellianum.* Quindi si conchiude che la elezione di domicilio conserva la

pa del contratto il quale è essenzialmente irrevocabile, mentre se l'elezione siasi fatta *ad lites*, cioè in un atto di procedura; allora l'atto che contiene l'elezione, siccome è rivocabile di sua natura, finisce con la morte del costituente.

De' dritti che risultano dalla elezione del domicilio si possono giovare non solamente gli eredi de' contraenti, ma anche gli aventi causa a titolo singolare, come sarebbe il cessionario di un credito. Anche i creditori di uno de' contraenti potrebbero giovarsene, quando intendessero di fare esperimento delle sue ragioni. Che se invece facessero uso dei proprî dritti, intentando l'azione *Pauliana*, si debbono reputare come terzi rispetto alla convenzione che vogliono rescindere, e quindi non possono avvalersi del domicilio eletto in quella convenzione.

Essendo l'elezione di domicilio una condizione essenziale della convenzione, ha vigore malgrado la rinunzia, la ricusa, o la morte della persona presso la quale erasi eletto il domicilio, salvo però di sceglierne un altro nell'istesso luogo (1). Questa facoltà si estende anche nel caso che

---

sua forza dopo la morte, ed obbliga i loro eredi o aventi causa.

(1) Se la persona nominata non accetta l'incarico, muore, o cessa dall'uffizio presso cui ebbe luogo l'elezione, e diventi necessaria la nomina di un'altra persona che la surroghi, fino a che non sia fatta, debbono reputarsi valide le notificazioni eseguite presso l'antico mandatario. Insomma non è mestieri che uno de'contraenti indugi le sue procedure fino a che non avrà costretto giudiziariamente, colui che ha scelto un domicilio speciale, a costituire un nuovo mandatario. Questa è pure l'opinione di Demolombe (I, num.372), e degli annotatori di Zacheria (I, 130, nota 21).

la persona che ha costituito il domicilio lo voglia cambiare da una persona ad un'altra, che faccia dimora nell'istesso luogo. Un tal cambiamento, dice Zacheria, non costituisce una rivocazione del domicilio eletto, ma solamente la sostituzione di un nuovo mandatario all' antico (articolo 1875).

Esaminate in questo modo le pricipali circostanze che accompagnano il domicilio elettivo, si dimanda.

1.° Le notificazioni, domande ec., intese all' annullamento e rescissione dell' atto, possono farsi al domicilio eletto e innanzi al giudice di questo domicilio?

2.° La notificazione della sentenza, che condanna il debitore, può farsi al domicilio eletto?

3.° La notificazione della cessione del credito può farsi anche in questo domicilio?

Alla prima dimanda si risponde per la negativa. Se il domicilio è stato eletto per l' esecuzione dell' atto; quando questo viene meno, o si vuole rescindere, manca lo scopo della elezione, e l' elezione cade.

Alla seconda dimanda si risponde per l' affermativa, non ostante l' opinione avversa di molti autori. Se la condanna riguarda l'atto, se l' atto è per sempre il titolo del creditore, se la sentenza è appunto il mezzo onde il creditore vuole ottenere l' esecuzione dell' atto; ne siegue che rimane fermo l' articolo 116 (1).

(1) È valida l' intimazione della decisione fatta nel domicilio eletto nel contratto. Basta darne una sola copia alla parte ed al Patrocinatore per mettere in mora il debitore a produrre il ricorso. Cor. Sup. di Giustizia arresto de' 22 agosto 1846, pronunziato nella causa di D. Michelangelo Monaco contro D. Nicola Correale num. 169. pag. 518.

Alla terza dimanda si è risposto da taluni per la negativa, sostenendosi non interessare una tale cessione l'esecuzione della obbligazione. A noi però sembra preferibile l'opinione contraria, poichè potendo le notificazioni, relative all'atto, farsi al domicilio eletto (art. 116), le notificazioni delle cessioni non riflettendo che l'atto, debbono pure farsi in tal domicilio. Si sostiene ch'essa non riguarda l'esecuzione, ma sembraci che la quistione di conoscere a chi dovrà pagare il debitore si riattacca, e molto da vicino, alla esecuzione medesima dell'atto: Merlin che è di questa opinione, riferisce in questo senso la testimonianza di Brodeau, il quale scriveva sulla consuetudine di Parigi « che ancor quando la con-« suetudine esiga di farsi alla parte la notificazione della ces-« sione, è sufficiente farsi al domicilio della parte: il che in-« tendesi del domicilio attuale del debitore, o di quello elet-« to nel contratto o nell'obbligazione » (Merlin, Rep. t. XVI, v. Domicilio eletto §. 2, num. 8).

Avendo parlato diffusamente del domicilio, e delle sue conseguenze, si dimanda per ultimo.

1.° Si può eseguire un pagamento nel domicilio eletto?

2 ° Si può accordare alla parte citata nel domicilio da essa eletto, un aumento di termine, a ragione, della distanza tra questo domicilio eletto ed il suo domicilio reale?

Alla prima dimanda si risponde per l'affermativa. Eleggendosi il domicilio per la esecuzione dell'atto, il pagamento comprende la più regolare esecuzione. L'articolo 1211 num. 6, si manifesta in modo non dubbio: *quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio ' ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto.*

Relativamente alla seconda dimanda varie quistioni si so-

no elevate. Coloro che si sono messi nella negativa hanno così ragionato il loro parere. « L'elezione trasferisce fittiziamente il domicilio reale al domicilio eletto. Egli è vero ch'è un cambiamento di domicilio per un affare determinato, ma però un cambiamento in quanto riguarda questo affare; in conseguenza il domicilio eletto deve sostituire interamente il domicilio reale; e quindi si possono fare sotto le stesse condizioni, e ne' medesimi termini che al domicilio reale le notificazioni relative al contratto (art. 116). La celerità de' procedimenti, l'economia del tempo sono preziosi risultamenti, che le parti ebbero precisamente in mira nell'elezione del domicilio, ed è siffattamente tale la regola generale, in quanto che l'art. 2084 del Codice civile ha creduto doversi derogare, ma in un solo caso parziale, trattandosi allora, per il creditore iscritto, di prendere una determinazione gravissima, sulla quale non ha potuto anticipatamente dare le sue istruzioni; infatti trattasi di conoscere se debba o pur no presentare un'offerta maggiore, dipendendo il partito da prendersi su questo punto, dal prezzo della vendita, dal numero e dalla quantità de' creditori iscritti; or precisamente tutti questi elementi sono a lui noti mercè la notificazione; quindi fa mestieri che siffatta notificazione possa giungere a sua conoscenza. Ma è questa una eccezione che conferma la regola generale ». (Parigi, 2 giugno 1812, Moitre C. Mouron, Sirey 1812, 11, 345; Cass., 9 giugno 1830, Ioques C. Girard D., 1830, I, 366, Parigi, 8 luglio 1836, Robert C. Provost, Dev., 1836, II, 367; Cass., 14 febb. 1842; Cesbron C. Doucunha, Dev. 1842, I, 237; Delvincourt, t. I, p. 42, nota 2; Boucenne, t. II, p. 222; Rodiere, Espos. rag. delle leggi di Procedura, t. I, p. 230).

« Coloro che sono per l'affermativa, in opposizione sosten-

*

gono essere l'elezione del domicilio una convenzione da interpetrarsi secondo la più naturale e verosimile intenzione delle parti, interpetrata anche ristrettivamente, poichè essa deroga al dritto comune; or non può presumersi, che la parte la quale fece una elezione di domicilio abbia voluto esporsi con ciò ad essere giudicata e condannata senza aversi potuto difendere, senza neanche aver avuto il tempo di essere avvertita di ciò che le si dimandava! L'articolo 2084 è poggiato sopra queste considerazioni di equità, che sono sempre le stesse: aggiungasi che la semplice elezione del domicilio presso una persona non potrebbe racchiudere la facoltà di sostenere le liti nell'interesse di colui che fece l'elezione, liti per altro che non ha potuto prevedere, e sulle quali non l'è stato possibile far tenere anticipatamente le sue istruzioni ».(Bordeaux, 8 marzo 1806, Vilatte, Sirey, 8 febbrajo 1808, II, 143; Agen, 6, febbrajo 1810, Coulom, Sirey, 1814, II, 193; V. anche Merlin, Repert., t. IV V. Dogana, §. 7, pag. 391, e t. III. pag.20, v. Consoli de' Mercanti; Chauveau su Carrè, t. I, num. 326).

In questa disparità di opinioni, noi, lungi dal riportare il nostro parere ci limitiamo a trascrivere quello di Demolombe. « Epperò, sono parole dell'autore, io farei talune distinzioni: e primamente nel caso di elezione di domicilio richiesta dalla legge, credo che non àvvi luogo ad aumento di termine; la legge, nelle differenti ipotesi in cui comanda l'elezione di domicilio, per lo più in materia di sequestri, proponesi segnatamente l'economia del tempo, la brevità de' termini; quindi il domicilio eletto deve sostituire interamente, a tal riguardo, il domicilio reale; l'articolo 2084 sembrami una eccezione, sotto questo rappor-

to, alla regola relativa all' elezione forzata del domicilio (1). Per lo contrario, se trattasi di una elezione di domicilio convenzionale, noi sappiamo che i suoi effetti dipendono unicamente dalla volontà delle parti, ed è questa allora una dura quistione d' interpetrazione, sulla quale sempre sarà necessario, in ciascuna specie, consultare le circostanze particolari: or, nel primo grado di questi diversi elementi d' interpetrazione, fa d' uopo mettere la differenza che intercede tra gli affari commerciali e quelli civili; in fatti io penso, che in materia commerciale deve presumersi che le parti, salvo la pruova contraria, intesero di agire con magggior celerità mediante l'elezione del domicilio, e che non vi sia luogo allora ad un aumento di termini, nel mentre che in materia civile sembra doversi presumere, salvo anche la pruova contraria, di non aver inteso voler privare la parte, che elesse il domicilio, di un aumento di termine che può es-

(1) Oltre il domicilio elettivo che viene scelto dalle parti ne' contratti, vi è ancora il forzato che fa parte del dritto della Procedura. Dicesi domicilio forzato quello che la parte è tenuta di stabilire non per volontà propria, ma per comando della legge. Tale è quello che dipende dagli articoli 2042 e 2047 delle leggi civili, che il creditore ipotecario è tenuto di fare in un luogo qualunque del Circondario dell' uffizio in cui egli fa iscrivere la sua ipoteca. Questa elezione concede il dritto a coloro che hanno azione a promuovere contro il creditore inscritto, di farlo citare nel domicilio eletto sul registro della conservazione delle ipoteche per motivo della iscrizione da lui presa. Tale è quello ch' è tenuto a scegliere il creditore nel precetto di pagamento, allorchè, non abitando nel comune in cui si avrà a fare l' esecuzione, voglia a danno del proprio debitore eseguire un peguoramento di mobili art. 674 P. C. ed anche d' immobili art. 1 Leg. 29 d. 28.

serle utilissimo, senza arrecare per lo più alcun danno all'altra parte. Siffatta distinzione potrebbe conciliare le citate differenti decisioni; poichè quasi sempre negli affari di commercio han ritenuto non esservi luogo ad aumento di termine.

Del resto, continua Demolombe, allorchè vi è luogo a quest'aumento, sembrami dovrebb'esser doppio, vale a dire calcolato prima sulla distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale, e a dippiù sulla distanza tra l'ultimo domicilio ed il luogo della comparsa, poichè secondo i motivi precedentemente esposti, siffatto aumento ha per iscopo di permettere alla parte di presentare o di far pervenire le sue istruzioni nel luogo in cui venne citata. In conseguenza sarebbe questo il caso di applicare l'articolo 1033, 1109 del Codice di Procedura, che accorda un doppio aumento, allorchè vi è luogo ad un viaggio ovvero all'andata e ritorno: epperò è da osservarsi che l'articolo 2185 del Codice civile, anche in questo caso, accorda due giorni per cinque miriametri (presso di noi venti miglia), e non già un giorno solo per tre miriametri (confr. art. 2185 † 2084 cod. civ. e 1035 † 1109 proced.) ».

Avendo dato così termine al lavoro, speriamo che scrittori di maggior valore vorranno perfezionare l'oggetto di questo qualsiasi intrattenimento.

TITOLO III.

Del domicilio

Disposizioni testuali

107. Il domicilio di qualunque nazionale, per quanto riguarda l'esercizio de' suoi dritti civili, è il luogo ov' egli ha il principale stabilimento.

108. Il cangiamento di domicilio seguirà colla traslazione effettiva dell'abitazione in un altro luogo, unita alla intenzione di fissarvi il proprio principale stabilimento.

109. La pruova della intenzione risulta da una espressa dichiarazione fatta così alla municipalità del luogo che si abbandona, come a quella del luogo dove si sarà trasferito il domicilio.

110. In mancanza di dichiarazione espressa, la pruova della intenzione dipenderà dalle circostanze.

111. Il cittadino chiamato a pubblico impiego temporaneo o rivocabile conserverà il primiero suo domicilio, quando non avrà manifestato una intenzione contraria.

112. L'accettazione d'impieghi conferiti a vita porterà l'immediata traslazione del domicilio dell'impiegato nel luogo in cui debbe esercitare l'impiego.

113. La donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito. Il minore non emancipato avrà il domicilio presso il curatore.

114. I maggiori di età, che servono o lavorano abitualmente in casa altrui, avranno lo stesso domicilio delle persone a cui servono, o in casa delle quali lavorano, qualora abiteranno con esse nella stessa casa.

115. Il domicilio del defunto determina il luogo dove si apre la successione.

116. Quando in un atto le parti, o una di esse, avranno fatto per l'esecuzione dell'atto medesimo elezione di domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, le domande e i procedimenti relativi a questo atto si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo domicilio.

APPENDICE

Domicilio di coloro che sono chiamati a far parte della leva

Cap. IV del decreto organico del 1834

Art. XV.

Gl'individui domiciliati fuori del loro comune natio marceranno pel comune, ove fanno domicilio legale.

Tuttavia ciascun individuo soggetto alla leva sarà allistato e sorteggiato nel comune, ov'è nato, ed in quello del suo domicilio legale, salvo a definirsi, nel caso che sorga quistione sul domicilio, in quale de' due allistamenti e sorteggi debba rimanere (1).

Art. XVI.

Il domicilio legale debbe avere almeno il periodo di un anno ed un giorno nel comune istesso.

Qualora l'attuale domicilio conti un periodo minore di un anno ed un giorno, l'individuo apparterrà al comune nel qual'era domiciliato prima di passare nel comune ove

---

(1) L'obbligo di essere sorteggiato, l'individuo soggetto alla leva, nel comune ove è nato, ed in quello del suo domicilio legale, nasce dal non essere le autorità obbligate ad investigare i dritti e le obbligazioni de' terzi senza essere interpellate. Il silenzio delle parti indica acquiescenza e *quod semel placuit ambo displiceri non potes.*

attualmente dimori: e nel caso ch' egli abbia avuto prima diversi domicilî, apparterrà al comune di nascita, che a parità di circostanze è sempre preferito agli altri comuni, nei quali l'uomo reclutabile per leva avesse avuto temporaneo domicilio.

Il periodo suddetto di un anno ed un giorno si conta sempre al primo di gennaio. In conseguenza gl' individui, che terminano il 18 anno di età, entrano per la prima volta nella leva, giusta l' articolo XXI, debbono al primo di gennaio dell' anno successivo a quello, nel decorso del quale hanno compiuto il 18 anno di età, contare da un anno ed un giorno di domicilio legale in un comune, perchè possono ritenersi come appartenenti per la leva, al comune istesso (1).

Art. XVII.

Per riconoscere il domicilio legale degli uomini soggetti alla leva, le autorità amministrative incaricate della esecuzione di essa, si regoleranno con le norme delle leggi civili. Dovrà quindi risultarne la prova della espressa dichiara-

---

(2) L' anno ed un giorno richiesto per stabilire il domicillo legale di coloro che sono chiamati a far parte della leva, è una eccezione alla regola generale. Questo termine, per coloro che sono sotto tutela, principia dalla maggiore età: il minore dipendendo dal padre dalla madre, o dal tutore, ha presso di costoro il suo domicilio, benchè col fatto risegga altrove. (art. 113, 114).

Art. 9. minis. Interno 17 maggio 1832. Il passaggio de' Napolitani da un quartiere all' altro non porta mutazione di domicilio dovendo eglino esser bussolati nel quartiere di nascita.

zione indicata nell' articolo 109 della prima parte delle leggi medesime; ed ove manchi tal atto, si ricorrerà all' espediente additato nell' art. 110 della parte istessa.

Ben inteso però, che l'effetto dell'emancipazione circa il domicilio legale dell' emancipato non debb' essere preso in considerazione, cosichè quantunque un giovane sia emancipato, ammenochè non fosse ammogliato, il di lui domicilio legale, riguardo alla leva, è quello stesso che sarebbe, se esso non fosse emancipato (1).

Art. XVIII.

Il figlio di qualunque impiegato, ovunque entrambi domicilino apparterrà al comune di sua nascita (2).

Art. XIX.

Il domicilio de' vagabondi, de' servidori, e di questi specialmente, se sien celibi, si riputerà per la leva esser sempre quello del comune natio.

---

(1) Ricorra il lettore a' principî generali da noi spiegati.

(2) *Rescritto del di 15 Febbrajo 1837.* Ove più figli d' impiegato sieno nati in diversi luoghi, ed in diverse provincie bussolati, si debbe tener conto del domicilio e delle cartelle de' più giovani.

Si potrebbe avverare il caso che della famiglia di un impiegato, due, tre o più figli annoverabili per la leva, e sorteggiati ne' rispettivi comuni di nascita, i più giovani prendano numeri alti e quelli di maggiore età sien destinati dall' urna a marciare. — In questo caso vale la massima del Sovrano Rescritto, di tenersi conto cioè del domicilio e delle cartelle de' più giovani che han preso numero alto nel sorteggio, senza obbligare i maggiori di età, che han riportato numeri bassi, poichè nel senso opposto la famiglia subirebbe una sorte più dura.

Art. XX.

E poichè i comuni di 500 anime in sotto dovranno continuare ad essere esclusi dalla leva, come si è disposto nell' articolo XII, la fissazione del domicilio in un comune di questa classe, non sarà considerata valida, riguardo alla leva se non rimonterà all' anteriorità di due anni alla data degli ordini Sovrani della leva istessa.

Art. XXI.

L' età degl' individui soggetti alla leva sarà da 18 anni ed un giorno a 25 compiti.

Questi anni dovranno computarsi dal dì 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si chiama la leva; cossichè per la leva del corrente anno 1834 dovranno annoverarsi tutti quei giovani che nel dì 31 dicembre 1833 avranno l' età di sopra indicata.

Art. . . . .
. . . .

FINE

Si permette la stampa e la pubblicazione
Salerno 7 giugno 1858.
Il Pro-Vicario Generale
Can.° Caliani

Se ne permetta la stampa, salvo la pubblicazione
Per l' Intendente
Il Segretario Generale
Duca Michele Cafaro

INDICE